



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione»;

Visto l'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 42 del 2009, secondo il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante;

Visto l'articolo 2, comma 2, della legge n. 42 del 2009, che prevede, alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della perequazione della capacità fiscale per le funzioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera c), della menzionata legge n. 42 del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di comuni, province e città metropolitane relative alle funzioni diverse da quelle di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo perequativo basato sulla capacità fiscale per abitante;

Visto l'articolo 13, comma 1, della legge n. 42 del 2009 il quale prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entità e del riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri valutati ad aliquota *standard*;

Visto l'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti l'entità e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali, stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e quello per le province e le città metropolitane sono diretti a ridurre le differenze tra le capacità fiscali;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 42 del 2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell'evoluzione del quadro economico territoriale;



Visto l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'articolo 1, comma 451, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 in base al quale il fondo di solidarietà comunale è destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* propone la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti, anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali *standard*. Tale metodologia è recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al riparto del Fondo di solidarietà comunale;

Visto l'articolo 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016 laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere dall'anno 2020 la predetta quota è incrementata del 5 per cento annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno



precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;

Considerato che sono assunti a riferimento i fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il 30 settembre 2020;

Visto l'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni, delle province e delle città metropolitane sono definite dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;

Visto l'articolo 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012;

Visto il medesimo articolo 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa;

Visto l'articolo 43, comma 5-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-*quater* il quale stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la stima è trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa, perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, il decreto può comunque essere adottato. Il Ministro, se non



intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri;

Visto il medesimo articolo 43, comma 5-*quater*, terzo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 in base al quale nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa. Qualora ricorra la condizione di cui al citato comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 – vale a dire quando l'intesa è espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno – il decreto medesimo è comunque adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2015 recante l'"Adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2015;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 maggio 2016 concernente l'"Integrazione al decreto 11 marzo 2015 e alla nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2016, Serie Generale n. 119;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2016 concernente l'"Adozione della stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2016, Serie generale n. 267;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 novembre 2017 concernente l'adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e alla stima delle capacità fiscali 2018 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel supplemento ordinario n. 56 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 280 del 30 novembre 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2018 recante l'adozione della stima della capacità fiscale 2019 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2018, n. 267;

Ritenuto di dover procedere all'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento ai sensi del



citato terzo periodo del comma 5-*quater*, dell'articolo 43 del decreto-legge n. 133 del 2014, il quale non prevede la trasmissione dello schema di decreto alle Camere dopo la conclusione dell'intesa;

Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* in data 13 ottobre 2020 le metodologie e le elaborazioni relative alla determinazione delle capacità fiscali dei comuni;

Sancita l'intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014, nella seduta del 12 novembre 2020;

DECRETA:

ARTICOLO 1

Adozione della stima delle capacità fiscali 2021 rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti e della variabilità dei dati assunti a riferimento

1. Con il presente decreto viene adottata la stima delle capacità fiscali per singolo comune rideterminata al fine di considerare i mutamenti normativi intervenuti e la variabilità dei dati assunti a riferimento delle singole componenti delle capacità fiscali stesse.
2. Nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, è indicata la stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e nell'Allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, è contenuta la relativa nota tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li

Il Ministro dell'economia e delle finanze
[Firmato digitalmente]

